mento, è una questione pregiudiciale. Egli propone che si sospenda la discussione su questa legge, e che s'inviti il Ministero a preparare una legge su tutti i casi simili. Ora è evidente che questo non deve essere proposto come un emendamento, ma come una questione pregiudiciale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ara insiste nella sua proposizione?

**ARA.** Io non credo che si tratti di fare una legge nuova, dal momento che il signor ministro delle finanze ha egli stesso presentato una legge per questo caso speciale, io credo che si possa estenderla a tutti i casi simili. Non si tratta adunque di una legge nuova, si tratta soltanto di dare una estensione maggiore a questa legge, e questo io credo che si possa fare per mezzo di emendamento.

**PRESIDENTE.** Se propone un emendamento lo prego di formularlo.

**ARA.** Io proporrei il seguente emendamento:

« Avranno diritto sul bilancio dello Stato all'annua pensione di lire 240 le vedove dei cittadini non compresi nei ruoli dell'esercito o della milizia nazionale che morissero combattendo a difesa dell'ordine, delle libere nostre istituzioni, del Re e della patria, se si troveranno ammessi provvisoriamente nelle file dell'esercito o della guardia nazionale.

« In caso di predecesso delle vedove, le pensioni saranno riversibili ai figli superstiti minorenni nel modo determinato dall'articolo 27 della legge 26 giugno 1850.

« Questa legge avrà la sua forza a datare dal 9 corrente gennaio. »

**BOTTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Chiedo alla Camera se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

**LANZA.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io non credo che possa aver luogo discussione sulla proposta fatta testè dall'onorevole mio amico Ara, perchè contempla parecchie disposizioni che formano un vero schema di legge, e non può considerarsi come emendamento al caso speciale; quindi, secondo le formalità richieste dal nostro regolamento, non può immediatamente discutersi, ma deve essere deposta sul banco della Presidenza, e passare agli uffizi come tutte le proposte di legge. Propongo pertanto su di essa la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Botta.

**BOTTA.** Io debbo dichiarare che non posso accostarmi alla proposta Ara, nè alla proposta Cadorna. Le molte passate generosità della Camera e del Governo pesano tuttavia, e peseranno chi sa fino a quando troppo gravemente sopra i nostri bilanci.

Ognuno di voi, signori, e meglio di voi, l'onorevole signor ministro delle finanze, conosce la ristrettezza in cui versiamo: non spendiamo del nostro, ma il denaro della nazione; per conseguenza respingo l'una e l'altra delle fatte proposte, e mi attengo a quella del Governo confermata dalla Commissione, non dissentendo di annuire, sempre quando se ne presenti l'occasione, a simili atti parziali di generosità e di riconoscenza nazionale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiciale proposta dal deputato Lanza.

(È approvata.)

Consulto quindi la Camera sulla proposta del deputato Cadorna di portare la pensione da lire 240 a lire 400.

(È rigettata.)

**BARBIER.** Je voudrais proposer un amendement en considération des trois enfants mineurs, qu'a laissés Jean-Baptiste Dossinier. Il s'agit ici d'un volontaire qui s'est mis dans les rangs de la garde nationale pour défendre l'ordre, la liberté et la propriété. C'est un cas particulier qui mérite quelque considération. Je sais bien que l'état de nos finances n'est pas florissant; toutefois je crois que la Chambre n'aura aucune difficulté à porter la pension de 240 francs proposée par le Ministère, au chiffre de 300 francs.

*Varie voci.* Non si è sentito.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento Barbier che porterebbe a lire 300 la proposta pensione.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È rigettato.)

Rileggo l'articolo unico:

« È conceduta sul bilancio dello Stato l'annua pensione di lire 240 a Margarita Norat, vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per avere combattuta l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.

« La pensione decorrerà dal detto giorno 9 gennaio 1854, e sarà riversibile a titolo di sussidio ai figli superstiti minorenni, nel modo determinato dall'articolo 28 della legge 27 giugno 1850. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

| | |
|---|---|
| Votanti | 101 |
| Maggioranza | 52 |
| Voti favorevoli | 101 |

(La Camera adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione del progetto di legge che ha per oggetto la proibizione delle lotterie private e dello smercio di biglietti di lotterie estere.